

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 novembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'interno

DECRETO 19 ottobre 2021.

Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989. (21A06766) ..... Pag. 4

#### Ministero della salute

DECRETO 12 agosto 2021.

Remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. (21A06765) .... Pag. 17


DECRETO 24 settembre 2021.

Modifiche al decreto 23 maggio 2019, recante: «Attuazione della decisione di esecuzione UE 2018/574 della Commissione relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco». (21A06777) ... Pag. 21

#### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 novembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Artigiani società cooperativa in liquidazione», in Galatina e nomina del commissario liquidatore. (21A06750)..... Pag. 22



2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1999:

«18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

— Per il comma 95, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2001:

«2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.»

21G00176

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2021.

**Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del D.A.S.P.O., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989.**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purché abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore della collettività;

Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989;


Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 settembre 2021;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

#### Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità,



consistente in una attività non retribuita svolta a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. Il presente decreto individua, altresì, i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1, da parte dei soggetti già destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma 8-*bis* del citato art. 6.

3. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attività di svolgimento dei lavori di pubblica utilità che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune interessato;

c) «comma 8-*bis*»: l'art. 6, comma 8-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;

e) «lavoro o lavori di pubblica utilità»: attività lavorativa consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facoltà di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-*bis*»;

f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilità», di cui al «comma 8-*bis*»;

g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale è rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-*bis*».

#### Art. 2.

##### *Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. Il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 1, può essere svolto nei seguenti ambiti di attività:

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;

b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia

del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.

#### Art. 3.

##### *Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente decreto.

2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore.

3. L'istanza di cui al comma 1 può essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-*bis*, primo periodo.


#### Art. 4.

##### *Durata e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità*

1. Il lavoro di pubblica utilità è svolto nella misura di due ore al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO.

2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).

3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attività prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.



4. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere la dignità della persona.

5. Le amministrazioni, le associazioni e gli enti sono tenuti all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 5.

##### *Attività di controllo*

1. Le amministrazioni e le associazioni e enti che assicurano lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità di cui al presente decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attività e delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.

2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro, comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità. Le amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al Questore competente e se diverso, anche al Questore.

3. Il Questore competente e il questore possono sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.

#### Art. 6.

##### *Relazione finale sul lavoro svolto*

1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 4, comma 1, le amministrazioni o le associazioni e enti presso cui è stata eseguita la prestazione lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto ammesso.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni*

1. Le amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.

2. Le associazioni e enti operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in allegato C) al presente decreto, con il comune che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del Ministro dell'interno.

3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

#### Art. 8.

##### *Elenco degli enti convenzionati*

1. La Prefettura territorialmente competente pubblica sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, in modo da consentire agli interessati la possibilità di produrre l'istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità.

#### Art. 9.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

*Il Ministro:* LAMORGESE

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021  
Interno, fog. n. 3019



A<sup>1</sup>

**Richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 di ammissione ai lavori di pubblica utilità**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a a.....il.....  
Residente a (città-cap-provincia).....  
Via.....  
Codice Fiscale.....  
Recapiti telefonici.....  
e-mail.....  
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata .....

**PREMESSO CHE E' STATO DESTINATARIO DEL DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE SPECIFICAMENTE INDICATE (D.A.S.P.O.), ADOTTATO DAL QUESTORE DI.....IN DATA....., PER LA DURATA DI .....E CESSATO IN DATA.....**

.....  
.....

**CHIEDE,**

ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis della legge n. 401 del 1989, di essere ammesso/a allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.  
A tal fine


**DICHIARA**

- di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come saranno definiti da specifico progetto personalizzato;
- di essere disponibile, sulla base delle proprie esigenza personali/familiari/lavorative e/o di studio, a svolgere le attività previste dal suddetto progetto nei seguenti giorni della settimana e nelle seguenti fasce orarie:

**Giorni Fasce orarie di disponibilità**

lunedì .....; martedì .....;  
mercoledì .....; giovedì .....;  
venerdì .....; sabato .....;  
domenica .....

<sup>1</sup> Indicare amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune, associazione o ente convenzionato



**DICHIARA INOLTRE:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....


Si allegano:

- 1. copia del documento di identità
- 2. curriculum vitae
- 3. copia del verbale di cessazione del D.A.S.P.O.;
- 4. altro  
(specificare).....

Luogo e data.....

**Firma**

\_\_\_\_\_



- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_PP.AA\_REGIONI\_PROVINCE\_COMUNI

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****– art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 –****pubblica amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune**


L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il Prefetto della provincia di \_\_\_\_\_, e<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno *Le pubbliche amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in Allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione al Gabinetto del Ministro dell'Interno;*

**si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Disponibilità posti e sedi operative**

1. La/Il<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ consente, per un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti in contemporanea, che l'istante presti presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività.
2. L'amministrazione di cui al comma 1, si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa di cui alla presente Convenzione, dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentire la consultazione da parte dei soggetti interessati.
3. Le sedi presso le quali si svolge il lavoro di pubblica utilità, sono le seguenti:
  - a) \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.<sup>2</sup> Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.

- b) \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_.

#### Art. 2

##### Tipologie di attività e mansioni

1. L'amministrazione interessata specifica, per ciascuna delle sedi sopra indicate, le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'Interno:
  - a) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1:  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
  - b) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1:  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
  - c) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1:  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;
  - d) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1:  
 \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_;

#### Art. 3

##### Dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione

1. L'amministrazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'amministrazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

#### Art. 4

##### Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.



5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 5**

##### **Referenti incaricati**

1. L'amministrazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, di impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, di monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché di provvedere alle segnalazioni previste dall'art. 6 del medesimo decreto.

#### **Art. 6**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'amministrazione, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'amministrazione interessata a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 3, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 7**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'amministrazione interessata l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'amministrazione comunica l'avvenuta decadenza al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'amministrazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Garanzie e oneri a carico dell'amministrazione**

1. L'amministrazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 1, comma 3, della presente Convenzione alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.



2. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, è obbligatoria ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione che si avvale della prestazione di lavoro di pubblica utilità, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere di qualsiasi natura può gravare a carico del Ministero dell'Interno. La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad espresso esonero da ogni tipo di responsabilità per il citato Ministero dell'interno.

#### **Art. 9**

##### **Clausola risolutiva espressa, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, la stessa convenzione si intende risolta *ex lege*.
2. La cessazione o le modifiche anche parziali delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità disciplinate dalla presente convenzione sono soggette a rinegoziazione anche con atti aggiuntivi.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante la stipula di nuova Convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali**

1. Copia della presente Convenzione viene inviata:
  - a) all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno;
  - b) alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
  - c) alla redazione del sito istituzionale dell'amministrazione che la sottoscrive.

Per l'amministrazione

Il Prefetto

Il \_\_\_\_\_



- MODELLO\_CONVENZIONE\_LPU\_DASPO\_ENTE O ASSOCIAZIONE

Nr. \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE****per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.****- art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 -**Tra l'Ente/Associazione \_\_\_\_\_ ed  
il Comune di \_\_\_\_\_.L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ tra il \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_,  
rispettivamente rappresentati per la carica dal \_\_\_\_\_  
e da \_\_\_\_\_**P R E M E S S O**

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno prevede che *"Gli enti e le associazioni operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, stipulano apposita convenzione, secondo il modello riportato in Allegato C) al presente decreto, con il comune interessato che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltrare all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno"*.

**tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.****Art. 1****Requisiti dell'Ente/Associazione**

1. Il Sig. \_\_\_\_\_, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara che l'Ente/Associazione rappresentata svolge la propria attività in uno dei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'interno ed in particolare in quello relativo alla lettera \_\_\_\_\_ e risulta regolarmente iscritta, da oltre sei mesi, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della Legge-Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266.

**Art. 2****Disponibilità posti e sedi operative**

1. L'Ente/Associazione dichiara la propria disponibilità ad ammettere un massimo di \_\_\_\_\_ soggetti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso le proprie strutture di cui all'articolo 3.
2. L'Ente/Associazione si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa, dei contenuti della presente Convenzione, delle eventuali modifiche successive e dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati.



3. L'Ente/Associazione precisa che le sedi presso le quali saranno svolte le relative attività sono le seguenti:

\_\_\_\_\_ ;

4. In caso di variazione del numero massimo di posti disponibili, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione.
5. In caso di variazione delle sedi come sopra descritte, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione, salva facoltà di entrambi i contraenti di recesso per cessazione parziale delle attività associative, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

### Art. 3

#### Tipologie di attività e mansioni

1. L'Ente/Associazione precisa che le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro indicato in premessa sono svolte presso le sedi a fianco di ciascuna indicata:

- a) attività di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- b) attività di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- c) attività di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

- d) attività di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ;

### Art. 4


#### Dichiarazione di disponibilità dell'Ente o Associazione

1. L'Ente/Associazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Ente/Associazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

### Art. 5

#### Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.



3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 6**

##### **Referenti dell'Ente/Associazione incaricati**

1. L'Ente/Associazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto del Ministro dell'interno.

#### **Art. 7**

##### **Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'Ente/Associazione ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'Ente/Associazione a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 4, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

#### **Art. 8**

##### **Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità**

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'Ente/Associazione l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione. E' sempre in facoltà del Comune svolgere le attività di controllo presso le sedi dell'Ente/Associazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'Ente/Associazione comunica l'avvenuta decadenza al Comune, che informa il Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'Ente/Associazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che è trasmessa al Comune ed al Questore competente.



**Art. 9****Garanzie e oneri a carico dell'Ente/Associazione**

1. L'Ente/Associazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 3 della presente Convenzione, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. L'Ente/Associazione si impegna, altresì, affinché i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità è obbligatoria. I relativi oneri sono a carico dell'Ente/Associazione ospitante, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere può gravare a carico del Ministero dell'Interno.
4. L'Ente/Associazione può beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, se previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 10****Risoluzione, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, nonché nella ipotesi del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, la Convenzione è soggetta a risoluzione da parte del Comune, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'ordinamento relativo al funzionamento dell'Ente/Associazione.
2. Anche in caso di cessazione totale delle attività opera la risoluzione della Convenzione; nella ipotesi di cessazione solo parziale delle attività o di modifiche strutturali dell'organizzazione come sopra descritta nelle sedi operative, l'Ente/Associazione e il Comune potranno recedere dalla presente Convenzione prima del termine di scadenza, salva facoltà delle parti di variazione concordata della Convenzione.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza solo d'intesa tra i contraenti mediante stipula di nuova Convenzione.

**Art. 11****Disposizioni finali**

Copia della presente Convenzione viene inviata:

- Dal Comune alla Prefettura territorialmente competente, per l'ulteriore inoltro all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Comune;
- alla redazione del sito istituzionale, se esistente, dell'Ente/Associazione.

Per l'Ente o Associazione  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune  
Il Sindaco p.t.

